


Pubblicato il 14/11/2022

N. 07039/2022 REG.PROV.COLL.
N. [REDACTED] REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] del 2022, proposto da [REDACTED] rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Migliaccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno e Ministero degli affari esteri, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria *ex lege* in Napoli, [REDACTED]

per l'esecuzione

del giudicato formatosi sulla sentenza n.2534/20 del 23 giugno 2020 del Tar - Napoli a definizione del giudizio n.2861/2019 r.g..

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dei Ministeri dell'Interno e degli Affari esteri;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2022 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso all'esame, notificato al ministero dell'interno e al ministero degli affari esteri il 29 luglio 2022 e depositato in pari data, il ricorrente, cittadino del Bangladesh, espone: a) che con decreto del 26 novembre 2018 il Questore di Napoli gli negava il rinnovo del permesso di soggiorno; b) che, in conseguenza del diniego, era espulso dal territorio nazionale con provvedimento del Prefetto di Napoli; c) che il decreto di espulsione era di fatto eseguito il 8 giugno 2019 nonostante esso fosse stato annullato dal Giudice di Pace di Napoli con ordinanza del 27 maggio 2019; c) che il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno era pure annullato da questo Tribunale con la sentenza n. 2534 del 23 giugno 2020 che faceva salve le ulteriori determinazioni dell'amministrazione da assumersi in contraddittorio con il ricorrente (essendo stato riconosciuto fondato il vizio di omissione del cd. preavviso di diniego); d) di aver quindi richiesto al competente consolato italiana in Bangladesh il visto di reingresso in Italia al fine di potervi fare ritorno e richiedere il permesso di soggiorno; e) che il visto di reingresso era tuttavia negato con la seguente motivazione: *“la Questura di Agrigento, con nota del 06.03.2021, ha ribadito il parere negativo espresso il 23.08.2017 dalla Questura di Napoli, in quanto il suo permesso è scaduto da oltre 60gg. (2016) e di non aver mai chiestone il rinnovo. Peraltro, risulta risiedere in Bangladesh dal 10.01.2019”*.

Il ricorrente – che premette di aver impugnato il diniego di visto innanzi al T.A.R. Lazio, sede di Roma, ritenendolo illegittimo - ha quindi adito questo Tribunale per ottenere l'esecuzione della sentenza che ha caducato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno denunciando che il diniego di visto di reingresso viola e elude il giudicato poiché il consolato non ha chiesto il parere alla competente

autorità (che non è la questura di Agrigento ma quella di Napoli che, da parte sua, ha anche chiarito di non aver espresso alcun parere negativo il 23 agosto 2018 corrispondendo invece tale data al giorno in cui era stata presentata la richiesta di rinnovo poi negato con il provvedimento annullato dal T.A.R.; cfr. nota 21 luglio 2021 dell'ufficio immigrazione di Napoli, all. n. 9 al ricorso).

Egli quindi conclude chiedendo che la sezione adotti le misure più opportune per la esecuzione della sentenza n. 2534 del 23 giugno 2020 (ormai passata in giudicato dal 23 gennaio 2021) eventualmente provvedendo alla nomina di un commissario che adotti le misure necessarie a permettere il suo rientro in Italia affinché possa formalizzare la sua richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno conformemente a quanto statuito dal T.A.R.

Il ministero dell'interno e il ministero degli affari esteri – ambasciata italiana a Dhaka resistono al ricorso con memoria di stile.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Va premesso che la sentenza della sezione che ha annullato il diniego di permesso di soggiorno di cui è stata chiesta l'ottemperanza non è "autoesecutiva" e quindi il ricorso per l'ottemperanza di essa è ammissibile; tale sentenza infatti produce effetti sia ripristinatorio che conformativo; sotto il primo profilo l'annullamento del diniego di permesso di soggiorno comporta che la situazione di fatto del ricorrente debba essere riportata alla condizione anteriore al diniego impugnato in modo da adeguarla alla situazione di diritto creata dalla sentenza; da ciò deriva che l'amministrazione (anzi le amministrazioni coinvolte, essendo il ricorrente stato espulso dall'Italia e quindi richiedendosi anche un'attività del ministero degli affari esteri) debbano attivarsi affinché il ricorrente possa rientrare in Italia (perché in Italia si trovava il 26 novembre 2018 in attesa di una decisione sulla sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno); in sostanza al ricorrente deve essere rilasciato il visto che ha richiesto risultando il diniego oppostogli un atto nullo poiché violativo del giudicato; del resto anche il decreto di espulsione del Prefetto è stato annullato e quindi la circostanza che il ricorrente si trovi ancora in Bangladesh

nonostante due pronunce giurisdizionali a lui favorevoli e il decorso di oltre due anni costituisce una grave lesione di elementari esigenze di effettività della tutela giurisdizionale; sotto il secondo profilo, la Questura di Napoli è tenuta a rideterminarsi sulla istanza di permesso di soggiorno del ricorrente ora per allora (garantendo il contraddittorio che era stato illegittimamente omesso).

Deve quindi ordinarsi da un lato al ministero degli affari esteri di porre in essere, attraverso la rappresentanza diplomatica in Bangladesh, ogni atto necessario a permettere che il ricorrente possa senza ritardo rientrare in Italia in modo che la Questura di Napoli, una volta che il ricorrente abbia fatto ritorno in Italia, possa rideterminarsi sulla istanza di rinnovo del permesso di soggiorno del ricorrente previo contraddittorio con lui.

Il tutto dovrà avvenire nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione alle amministrazioni coinvolte della presente sentenza. Decorso tale periodo senza che il ricorrente sia rientrato in Italia e che la Questura di Napoli si sia pronunciata sulla istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, la sezione si riserva la nomina di un commissario.

Le spese di giudizio sono poste a carico del ministero degli affari esteri e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale della Campania, sede di Napoli, sez. VI, definitivamente pronunciandosi sul ricorso, lo accoglie come da motivazione.

Condanna il ministero degli affari esteri al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro duemila, oltre accessori di legge, con distrazione al difensore per dichiarato anticipo.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei

diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Davide Soricelli, Consigliere, Estensore

Angela Fontana, Consigliere

L'ESTENSORE

Davide Soricelli

IL PRESIDENTE

Santino Scudeller

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

